



Piazza Dompè, 13/A – 12045 FOSSANO (CN)

C.F. e P.IVA: 92011130041

Sito Web: www.atccn1.it; e-mail: segreteria@atccn1.it; PEC: atccn1@pec.it

TEL. 0172/24.61.86

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

Delibera del Comitato di gestione n. 12 del 28/03/2024

Art. 1

PRINCIPI E FINALITA'

Il presente disciplinare, in attuazione dell'art. 18 della L.157/92 e s.m.i, della L.R. 5/2018, e del DGR 6 maggio 2013, n. 17-5754, è finalizzato ad implementare una gestione venatoria della specie cinghiale atta a regolarne una presenza compatibile con le attività antropiche e con le altre componenti faunistiche. Inoltre sulla base dell'attuale emergenza sanitaria per la Peste Suina Africana, recepisce ed attua quanto disposto dal DPGR 22/1/2022, dal DPGR n.15 del 15/3/20122, dalla DGR 29-4792 del 18/3/2022, dal DPGR n.21 del 30/3/2022, dalla DGR 19-4869 del 8/4/2022, dal D.G.R. 31/08/2022 n°61, dal D.G.R. 11/11/2022 e ss.mm.ii, e pertanto si propone di contribuire al piano di de popolamento regionale di cui alle disposizioni citate.

Art. 2

DISTRETTI DI CACCIA

La caccia di selezione alla specie cinghiale potrà svolgersi sull'intero territorio dell'ATC CN1 (distretto unico), ad eccezione delle zone precluse all'attività venatoria e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3

CRITERI DI AMMISSIONE AL PIANO DI PRELIEVO

L'accesso al piano di prelievo è consentito ai cacciatori in possesso di specifica abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale come da DGR n. 17-5754 del 6/5/2013, che abbiano frequentato il corso sulla Biosicurezza organizzato dall'ASL.

I richiedenti dovranno compilare il modulo appositamente predisposto, e allegato al presente regolamento, consegnandolo all'ATC CN1 unitamente alla ricevuta di versamento della quota a sportello aperto, senza termini o scadenze. L'ATC CN1 rilascia la relativa autorizzazione costituita da:

- a) documento autorizzativo indicante il Distretto unico di caccia, il periodo di prelievo e la classe assegnata;



- b) I contrassegni inamovibili da applicare ai capi appena abbattuti. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo;
- c) I tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia;

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la documentazione di cui sopra o a delegare persone interposta per il ritiro

I capi saranno assegnati nominativamente fino al raggiungimento del numero massimo previsto nel piano.

Considerato il periodo unico di prelievo (intera stagione venatoria), le modalità di richiesta a portello aperto, nonché la prescrizione di *“porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali possibile con questa forma di caccia”*, le assegnazioni dei capi avverranno seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tutti i cacciatori, ad abbattimento realizzato, potranno richiedere un'ulteriore assegnazione di capi che, nella disponibilità, saranno concessi senza nessun onere economico.

Art. 4

MODALITÀ DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata nel rigoroso rispetto delle “MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE” previste al punto 2 dell'allegato all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 e s.m.i.

Tale ordinanza dispone la necessità di “de popolamento” dei cinghiali su tutto il territorio regionale da eseguirsi anche attraverso la caccia di selezione che può essere esercitata nei seguenti modi:

1. METODO : alla cerca, all'aspetto o da appostamento fisso (altana) senza l'ausilio di cani:

Al fine di mantenere alto il livello di sicurezza, la caccia di selezione al cinghiale con tali metodi è consentita esclusivamente in forma individuale.

L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.

Il cacciatore che pratica la caccia di selezione al cinghiale è tenuto a coordinarsi con le stesse modalità previste nel regolamento per la caccia di selezione al capriolo.

Come da disposizioni di cui al DPGR n.21 del 30/3/2022 e relative circolari esplicative per “ALTANA” si intende una apposita struttura fissa sopraelevata da posizionarsi in località precedentemente individuate dal cacciatore e comunicate alla Provincia di Cuneo e all'ATC CN1 che abbia le seguenti caratteristiche:

- le “Altane” dovranno essere utilizzate esclusivamente da punti di sparo che garantiscano adeguati livelli di sicurezza;
- qualsiasi “Altana” in zona di pianura dovrà avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra, nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo;
- qualsiasi “Altana” dovrà essere posizionata in accordo con il proprietario e/o il conduttore del relativo fondo;
- ai sensi di legge, ogni operatore è responsabile della “Altana” da lui costruita o collocata;
- su ogni “Altana” possono posizionarsi al massimo due persone (operatore cacciatore e accompagnatore);



- per gli interventi da appostamento l'armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica con non più di due colpi nel caricatore, nei calibri e modelli idonei a non arrecare danno a soggetti terzi;
- al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esplosivo, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, l'operatore (cacciatore o coadiutore) dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di una ogiva di rimbalzo;
- nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico;
- I cacciatori che utilizzano le altane ne comunicano la loro posizione alla Provincia territorialmente competente e all'ATC;
- le Altane e gli appostamenti temporanei potranno essere posizionati anche in deroga al comma 2 dell'art. 15 della L.r. 5/2018;
- l'arma dovrà sempre essere trasportata scarica sino al luogo di appostamento.

Per quanto attiene le tecniche di appostamento fisso o temporaneo è possibile effettuare il foraggiamento "attrattivo" dei cinghiali in deroga al divieto ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è vietato l'utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
- potranno essere allestiti un massimo di 2 siti di foraggiamento/km²;
- è prevista la sospensione del foraggiamento e la rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi, o in assenza di abbattimenti programmati;
- è consentito un utilizzo di massimo due kg di mais da granella/giorno per sito.


Art. 5

MODALITÀ DI PRELIEVO

I cacciatori dovranno indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale anche negli spazi posti sulla parte retrostante della scheda autorizzativa, e devono provvedere ad imbucare nelle cassette predisposte dall'ATC CN1, prima dell'uscita di caccia o nel corso della giornata precedente, l'apposito "tagliando di uscita venatoria" debitamente compilato in ogni sua parte.

L'ubicazione delle cassette è illustrata nella seguente tabella:

Cassette	
Fossano	in località San Lazzaro, ai margini della strada provinciale Fossano – Salmour, in direzione Salmour, sulla destra, 50 metri dopo il ponte che attraversa il fiume Stura
Cherasco	ai margini del piazzale centrale in località Picchi
Cherasco	In loc Bricco de Faule, ai margini del cimitero comunale, ai margini della strada comunale
Cervere	collocata sulla strada comunale che conduce alla località Cappellazzo, 400 metri dopo il semaforo principale
Salmour	a lato della strada comunale che transita a margine del cimitero
Carrù	di fronte al cimitero, a margine del piazzale
Lequio Tanaro	all'imbocco della via che conduce al cimitero
Magliano Alpi	di fronte all'ingresso della ex discoteca "Cesar Palace"
Trinità	ai margini del piazzale in località San Bartolomeo (Savella)
Cuneo	presso vecchia stazione ferroviaria di Borgo Gesso, in fondo al piazzale sterrato
Chiusa Pesio	A margine del piazzale all'altezza di via Vigna, 20



Mondovì	nel piazzale in località Pogliola, collocata a margine del piazzale
Rocca de Baldi	di fronte al cimitero (piazzale antistante)
Centallo	nei pressi della rotatoria in località "Trunasse", all'imbocco della strada che conduce a Centallo
Cervasca	collocata sulla strada provinciale 23, tra Cervasca e Vignolo, all'altezza dell'incrocio San Michele di Cervasca.

Al capo abbattuto dovrà essere immediatamente apposto al garretto posteriore (forando la cute dell'animale fra il tendine di Achille e l'osso del tarso) il contrassegno numerato inamovibile fornito dall'ATC. Entro la conclusione del periodo di caccia assegnato (15 marzo 2024) i cacciatori che non hanno realizzato l'abbattimento dovranno restituire il materiale autorizzativo costituito da:

- **tagliando di autorizzazione**
- **contrassegni numerati inamovibili non utilizzati.**

Art. 6

PERIODI, CLASSI, E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA

La caccia di selezione al cinghiale, come disposto dal DGR n°9-6595 del 13/03/23 e DGR n° 2-7060 del 16 giugno 2023 e s.m.i. è consentita dal 08 aprile 2024 al 15 marzo 2025.

È prevista l'assegnazione di una classe unica indifferenziata comprendente tutte le classi di sesso e di età fino al completamento di ciascuna di esse.

La quota di partecipazione economica è stabilita quale quota unica annuale per tutte le forme di caccia di selezione previste dal presente disciplinare, per l'intera stagione venatoria, e per tutti i capi prelevabili come dal vigente calendario venatorio, **in € 50,00.**

Le quote di partecipazione economica dovranno essere versate mediante bonifico bancario IBAN IT12 T061 7046 3210 0000 1525 845, indicando nella causale: NOME COGNOME - CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE.

Copia del versamento di cui sopra dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.

Art. 7

GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia di selezione al cinghiale sono il giovedì, il sabato e la domenica per tutto il periodo consentito. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

Il cacciatore dovrà annotare la giornata di caccia sul tesserino regionale e sulla cartolina autorizzativa nonché compilare in ogni sua parte il tagliando giornaliero di uscita venatoria che andrà imbucato prima di iniziare l'attività venatoria, il giorno stesso o la sera precedente, nelle apposite cassette poste sul territorio.



ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA CACCIA DI SELEZIONE

Nelle giornate consentite, la caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, pertanto fino ad un'ora dopo di quella indicata nel seguente elenco che corrisponde agli orari di inizio e termine di ogni giornata di caccia programmata definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 marzo al 30 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 31 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 19,50;
- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 14 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

Non è consentito l'esercizio venatorio in orari diversi da quelli precedentemente elencati e comunque in orario notturno.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE

Il prelievo venatorio è consentito esclusivamente con i seguenti mezzi:

Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate.

fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 munito di adeguata ottica da puntamento:

- . a caricamento singolo manuale;
- . a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce;
- . a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente massimo due cartucce, qualora il giorno di caccia coincida con una giornata durante la quale è ammesso l'esercizio venatorio ad altre specie;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a quello sopra riportato (mm 5,6 x 40); nonché l'uso dell'arco.

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia, per il recupero dei capi eventualmente feriti.

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.



In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà attivarsi immediatamente al fine di prendere contatti con i soggetti abilitati alla conduzione di cani da traccia ed inseriti nell'apposito albo provinciale.

In tal caso il recupero potrà essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero agli organi preposti.

A garanzia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, tutti i cacciatori sono obbligati ad indossare per l'intera durata della battuta gilet o bande di colore arancione ben visibili sui lati dorsale e ventrale.

Art. 10

MISURE DI BIOSICUREZZA

È vietato lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle. Il cacciatore assicura la distruzione di tutti i sottoprodotti derivante dai capi abbattuti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.

Il cacciatore assicura:

- 1 la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- 2 la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- 3 il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta;
- 4 lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.);
- 5 che i veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti o attrezzature da caccia siano ammessi per il trasporto di mangimi o per usi agricoli/zootecnici solo dopo una adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione.

Art. 11

CACCIATORI TEMPORANEI

Ai sensi dell'art 8 della L.R. 10/2011, dell'art 12 della L.R.5/2018, e della DGR 21-2512 del 3/8/2011 e s.m.i. l'ATC CN1 si avvale della possibilità di ammettere alla caccia di selezione anche i cacciatori definiti "Temporanei" in deroga alle norme su residenza anagrafica, opzione di caccia, e abilitazione per Zona Alpi e i cacciatori.

I cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento in aggiunta ai seguenti commi:

1. La precedenza e la priorità nell'accesso ai piani è sempre e comunque riservata ai cacciatori soci;
2. Nel caso di disponibilità di capi non richiesti dai cacciatori soci, questi potranno essere assegnati ai cacciatori temporanei in base ai criteri di accesso di cui al punto 3;
3. Nella domanda di ammissione il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali in materia di caccia di selezione e il presente regolamento, e di possedere i requisiti stabiliti dalla legge per poter esercitare l'attività (regolarità con porto d'armi, assicurazione, tesserino della propria Regione di appartenenza, attestato di abilitazione per la caccia di selezione alla specie richiesta);



4. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati richiesti. I moduli per le domande sono allegati al presente regolamento.
5. L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'ATC o a future autorizzazioni "temporanee" che potranno essere nuovamente rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di capi e della regolamentazione adottata dall'ATC CN1;
6. Le quote di partecipazione economica per il cacciatore temporaneo sono stabilite in una quota fissa di € 50,00 per accedere al prelievo per l'intera stagione venatoria;
7. Il cacciatore temporaneo può praticare l'attività venatoria soltanto se accompagnato da altro cacciatore socio dell'ATC CN1 che deve possedere i requisiti previsti per legge e deve essere iscritto su base volontaria nello specifico registro degli accompagnatori. Questo può accompagnare fino a 2 cacciatori temporanei;
8. Il cacciatore temporaneo ha l'onere di individuare il proprio accompagnatore indicandolo sul modulo di domanda e di fargli compilare l'autocertificazione attestante i requisiti richiesti per legge. Al riguardo non è previsto alcun costo da parte dell'ATC CN1;
9. Ogni eventuale infrazione alla normativa vigente commessa dal cacciatore temporaneo, compreso l'eventuale abbattimento di capo non conforme all'assegnazione, è interamente a carico del cacciatore stesso;
10. Il cacciatore temporaneo che dovesse venire sorpreso nell'esercizio venatorio senza la presenza del rispettivo accompagnatore incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla legge;
11. Al manifestarsi di eventuali necessità, l'ATC CN1 si riserva di apportare, in qualsiasi momento, opportune modifiche al presente articolo del regolamento;
12. L'ATC CN1 si solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale connessa all'esercizio venatorio e all'attività di accompagnamento da parte dei propri cacciatori soci.

Art. 12

CENTRO DI CONTROLLO

I capi abbattuti dovranno essere testati per la trichinella spp. prelevando, a cura del cacciatore, un pezzo di 60 gr. di muscolo del diaframma o della base della lingua o del muscolo dell'arto anteriore. Il cacciatore che ha effettuato il prelievo è tenuto a presentarlo presso il centro di controllo in Via Argentera n°5, salvo accordi diversi, accompagnato dalla scheda rilevamento dati biometrici compilato e firmato.

Il centro sarà attivo per ogni giornata di caccia di selezione su chiamata tramite avviso telefonico, non appena si realizzi l'abbattimento, al numero 351-8105562

Art. 13

DIVIETI E SANZIONI

Per le violazioni ai regolamenti degli ATC, fermo restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla legge regionale n. 5/2018, si applicano le disposizioni previste dal Calendario Venatorio.

Fossano, lì 28/03/2024

Il Presidente dell'ATC CN1

f.to Michelangelo Bottà



**Al Comitato di Gestione dell' A.T.C.CN1
Piazza Dompè 13/A – 12045 FOSSANO (CN)**

STAGIONE VENATORIA 2024-2025

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE IN _____ PROV _____ CAP _____
VIA/FRAZ _____ N° _____
TEL FISSO E MOBILE _____ PORTO D'ARMI N. _____
RILASCIATO IN DATA _____ E-MAIL (IMPORTANTE!) _____

IN QUALITA' DI CACCIATORE

- SOCIO DELL'ATC CN1
- NON SOCIO DELL'ATC CN1
nome e cognome dell'accompagnatore _____

CHIEDE DI ESSERE

- AMMESSO
- RIAMMESSO

AL PRELIEVO SELETTIVO AL CINGHIALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2024-2025.

L'ISTANTE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO EMANATO DALL'ATC CN1 E DI ACCETTARNE E RISPETTARNE LE DISPOSIZIONI.

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO:


- o COPIA DEL VERSAMENTO DI € 50,00, o pagamento in sede tramite
- o ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEL CASO NON ANCORA IN POSSESSO DELL'ATC CN1
- o FOTOCOPIA DEL PORTO D'ARMI SOLO SE RINNOVATO NELL'ANNO IN CORSO
- o AUTOCERTIFICAZIONE DEL CACCIATORE ACCOMPAGNATORE SOLO PER CACCIATORE TEMPORANEO

Non saranno prese in considerazione le domande compilate in modo incompleto o prive degli allegati richiesti.

Il codice iban per il versamento delle quote è: IT12 T061 7046 3210 0000 1525 845

Data

FIRMA



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A IL _____
A _____ RESIDENTE A _____ Prov. (____)
VIA _____ IDENTIFICATO A MEZZO _____ N° _____
RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ CONSAPEVOLE DELLE
CONSEGUENZE PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MANDACI (ART.495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. DI ESSERE CACCIATORE SOCIO DELL' ATC CN1;
2. DI AVERE COMPROVATA ESPERIENZA QUINQUENNALE DI PRELIEVO SELETTIVO, IN REGIONE PIEMONTE, DELLA SPECIE ASSEGNATA AL CACCIATORE "TEMPORANEO";
3. DI NON ESSERE STATO SANZIONATO PER ERRORI DI TIRO NEL PRELIEVO SELETTIVO.

DATA _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegato: Fotocopia documento di identità

